

Pubblicato il 23/09/2025

N. 05083/2025 REG.PROV.CAU.
N. 10741/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Quater)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 10741 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Patrizia Sanna, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Strade Lazio - Astral S.P.A, non costituito in giudizio;

nei confronti

Comune di Guidonia Montecelio, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1) del Decreto di occupazione anticipata e urgenza del 27.8.2025 prot. 25160 (all. 1) notificati il 10.9.25 con CON AVVISO DI OCCUPAZIONE D'URGENZA AL GIORNO 25 SETTEMBRE ORE 9;

2) del connesso Decreto di indennità di esproprio NP6 del 2.9.25 prot. 25519 per l'importo complessivo di euro 8.428,33 con allegata indennità di esproprio (all. 2);

3) di ogni altro ulteriore atto presupposto connesso e consequenziale non a conoscenza della ricorrente non avendo ottenuto nei tempi proposti la documentazione amministrativa dell'esproprio e le piante planimetriche dettagliate se non con una cartina (non catastale) sormontata da sommaria linea nera.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerata la sussistenza dell'estrema gravità e urgenza attesa l'imminente immissione nel possesso dell'area di proprietà della ricorrente;

P.Q.M.

Accogli l'istanza cautelare monocratica e sospende gli effetti del decreto di occupazione di urgenza nelle more della trattazione cautelare.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 21 ottobre 2025.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma il giorno 23 settembre 2025.

Il Presidente
Francesco Arzillo

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.